Allegato “A” alla delib. giunta comunale n. 145 del 18/11/2022

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022 - 2024

- *art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni e integrazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;*
- *decreto presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81;*
- *decreto ministeriale 30 giugno 2022, n. 132.*

1. Premessa

Le finalità del PIAO (articolo 6, comma 1, d.l. 80/2021) sono:

- ⇨ assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa;
- ⇨ migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- ⇨ procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla *mission* pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta, pertanto, di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Una procedura ulteriormente semplificata è stata prevista per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, dal legislatore nazionale (comma 6, articolo 6, decreto-legge 80/2021). Tale indicazione ha trovato una propria e puntuale declinazione nell'articolo 6, del decreto ministeriale n. 132/2022.

Per l'anno 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale e ricognitorio dal momento che il DPR n. 81/2022 è entrato in vigore il 15 luglio 2022 e il decreto ministeriale n. 132/2022 è entrato definitivamente in vigore il 22 settembre 2022. A tali date, l'amministrazione aveva già provveduto alla redazione e approvazione di alcuni piani, secondo le vigenti disposizioni normative. Nel corso del corrente anno proseguirà, quindi, il percorso di integrazione in vista dell'adozione del PIAO 2023-2025.

2. Riferimenti normativi

L'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale, quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica); ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla

base del “Piano tipo”, di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, n. 132, recante ***Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione.***

Ai sensi dell’art. 6, comma 6-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall’art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall’art. 7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, la data di scadenza per l’approvazione del PIAO in fase di prima applicazione era stata fissata al 30 giugno 2022. Tale data non poteva essere rispettata in assenza dei due documenti, indispensabili e fondamentali, previsti rispettivamente dal comma 5 (DPR, cosiddetto a*brogativo*) e dal comma 6 (d.m. cosiddetto *attuativo*), dell’articolo 6, del d.l. 80/2021, sopra meglio richiamato.

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l’approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione. Tale termine è stato prorogato al 31 agosto 2022, con d.m. Interno del 28 luglio 2022, pertanto, il PIAO 2022, deve essere approvato dagli enti, entro il termine del **29 dicembre 2022**.

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall’attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 ha, quindi, il compito principale di fornire una visione d’insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell’ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

Il PIAO, come previsto dall’articolo 6 e dall’allegato (Piano-tipo) del decreto ministeriale n. 132/2022, per le p.a. con meno di 50 dipendenti, **a regime**, si compone di **tre sezioni.**
La sezione 2, prevede una sottosezione denominata “*Rischi corruttivi e trasparenza*”, mentre la sezione 3, risulta suddivisa in tre sottosezioni.

Lo schema riassuntivo è, pertanto, il seguente:

Sezione 1 = Scheda anagrafica dell’amministrazione;
Sezione 2 = Valore pubblico, Performance e Anticorruzione;
- ~~Sottosezione 2.1 – Valore pubblico;~~
- ~~Sottosezione 2.2 – Performance;~~
- Sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza;

Sezione 3 = Organizzazione e capitale umano;
- Sottosezione 3.1 – Struttura organizzativa;
- Sottosezione 3.2 – Organizzazione lavoro agile;
- Sottosezione 3.3 - Piano triennale fabbisogni di personale;

~~**Sezione 4 = Monitoraggio.**~~

Lo schema di PIAO che segue, in ragione della sua natura essenzialmente ricognitoria, viene redatto secondo il modello Tipo, dal momento che l’ente ha già adottato specifici provvedimenti al riguardo.

3.Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024

SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune: Comune di Acqualagna Indirizzo: Piazza E. Mattei, n. 9 – 61041 Acqualagna (PU) Codice fiscale/Partita IVA: 00152230413 Sindaco: Luca Lisi Numero dipendenti al 31 dicembre 2021 (anno precedente): 28 Numero abitanti al 31 dicembre 2021 (anno precedente): 4.160 Telefono: 0721/79671 Sito internet: https://www.comune.acqualagna.ps.it/ E-mail: comune.acqualagna@provincia.ps.it PEC: comune.acqualagna@emarche.it

SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sottosezione **2.1 - VALORE PUBBLICO**	**Documento Unico di Programmazione 2022-2024**, aggiornato da ultimo con deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 27/05/2022
Sottosezione **2.2 - PERFORMANCE**	**Piano della Performance 2022-2024**, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 83 del 04/07/2022
Sottosezione **2.3 – RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**	**Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2022-2024,** approvato con deliberazione di giunta comunale n. 47 del 27/04/2022

SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sottosezione **3.1 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA**	**Struttura organizzativa**, approvata con deliberazione di giunta comunale n. 51 del 21/06/2021
Sottosezione **3.2 – ORGANIZZAZIONE LAVORO AGILE**	**Piano di Organizzazione del Lavoro Agile (POLA)** L'amministrazione provvederà alla disciplina dell'organizzazione del lavoro agile nell'ambito del PIAO 2023-2025
Sottosezione **3.3 – PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE**	**Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024**, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 30 del 25/03/2022**.**

SEZIONE 4 - MONITORAGGIO

L'attività di monitoraggio risente del profilo iniziale che il presente PIAO viene ad assumere, sia in quanto primo anno di applicazione, sia in ragione della sua adozione a fine anno.
Proprio in ragione del carattere "*pilota*", in questa prima fase l'attività di monitoraggio - anche laddove espressamente e specificatamente disciplinata nei singoli atti confluiti nel PIAO – dovrà, in ogni caso, prevedere un monitoraggio da parte dei responsabili dei singoli piani, attraverso l'attività di rendicontazione periodica degli obiettivi Piano Esecutivo di Gestione, sull'avanzamento degli obiettivi strategici e gestionali, nonché eventuali interventi correttivi che consentano di ricalibrare gli stessi al verificarsi di eventi imprevedibili, tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione.
Si specifica che per la *sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza,* il monitoraggio verrà effettuato secondo le modalità definite dall'ANAC e già previste e coordinate nel PTPCT 2022/2024.